



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali
Dipartimento dei Beni Culturali
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna

**PARCO ARCHEOLOGICO
DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE
DI PIAZZA ARMERINA**

(Legge Regionale 3 novembre 2000, n° 20, titolo II)

Per Copia Conforme



IL SOPRINTENDENTE

Tav.	3	Regolamento	Scala	
-------------	----------	--------------------	--------------	--



**Il Soprintendente
Salvatore Gueli**



TITOLO I NORME GENERALI E ORGANI

- Art. 1 Scopi e finalità
- Art. 2 Campo di applicazione
- Art. 3 Funzioni e attività
- Art. 4 Ricerca scientifica
- Art. 5 Soggetti della ricerca
- Art. 6 Gestione dei beni culturali
- Art. 7 Programmazione
- Art. 8 Vincoli - modifica del regolamento
- Art. 9 Rapporti con altri soggetti nazionali e internazionali
- Art. 10 Nomina e funzioni del Direttore
- Art. 11 Funzionamento e compiti del comitato tecnico -scientifico

TITOLO II DISPOSIZIONE PER LE ZONE OMOGENEE

CAPO I INDIVIDUAZIONE ZONE

- Art. 12 Individuazione zone

CAPO II NORME PER LE ZONE A

- Art. 13 Modalità di accesso alle zone a libera circolazione
- Art. 14 Attività consentite
- Art. 15 Divieti

CAPO III NORME PER LE ZONE B

- Art. 16 Attività consentite
- Art. 17 Divieti

CAPO IV NORME PER LA ZONA C

- Art. 18 Attività consentite
- Art. 19 Divieti

TITOLO III – REGOLE E NORME DI COMPORTAMENTO E DI FRUIZIONE

- Art. 20 Norme generali di fruizione
- Art. 21 Riproduzione dei beni

TITOLO IV - NORME FINALI

- Art. 22 Personale
- Art. 23 Rilascio pareri
- Art. 24 Sanzioni
- Art. 25 Disposizioni integrative



TITOLO I NORME GENERALI E ORGANI

Art. 1 – Scopi e finalità

In conformità all'art. 20, comma 1 della L.R. 3 novembre 2000, n. 20 scopo e finalità del Parco Archeologico della Villa Romana del Casale e delle aree archeologiche di Piazza Armerina e dei Comuni limitrofi, di seguito “Parco” è la salvaguardia, la gestione, la valorizzazione, la conservazione e la difesa del proprio patrimonio, nonché la gestione del *Museo Regionale Villa Imperiale* di Piazza Armerina (lett v, comma 1, art. 2, L.R. n. 17/91), per favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti nonché per consentire migliori condizioni di fruibilità senza scopi di lucro. Il presente regolamento ne disciplina le modalità d'uso, i vincoli e i divieti.

Fanno parte del patrimonio del Parco: il palazzo Trigona della Floresta, la villa Romana del Casale, l'area demaniale di Montagna di Marzo, in territorio del Comune di Piazza Armerina, l'area demaniale di contrada Runzi in territorio del Comune di Pietraperzia, l'area demaniale di contrada Sofiana in territorio del Comune di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta.

Il Parco ha autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria comprende la gestione delle entrate che affluiscono al suo bilancio e non include qualunque voce di spesa comunque riconducibile all' “ordinaria” prestazione lavorativa resa dal personale (stipendi, indennità, rimborsi spesa, eccetera).

Il bilancio e il conto consuntivo del Parco sono approvati dall'Assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana.

Le entrate del Parco sono costituite da:

- a) somme allo stesso assegnate a carico dello stato di previsione dell'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana per il funzionamento dell'istituzione;
- b) proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, dai servizi offerti a pagamento, dalla vendita di pubblicazioni dallo stesso edite e da altre attività organizzate dal Parco;
- c) contributi e donazioni di soggetti pubblici e privati.

Al Parco è assegnata la dotazione di personale stabilita dall'Assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, sentito il Direttore del Parco



Art. 2 - Campo di applicazione

Il Parco è disciplinato nel proprio funzionamento dal presente regolamento e, per quanto compatibile:

- dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10
- dalla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 – Titolo II
- dal D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”

Il regolamento si applica alle aree ricadenti all'interno del perimetro individuato nella planimetria allegata che ricade sui territori dei Comuni di Piazza Armerina, Pietraperzia della Provincia Regionale di Enna e porzione del Comune di Mazzarino della Provincia regionale di Caltanissetta.

Il Parco è costituito dalle zone A – B – C e da un'area di influenza esterna, quale polo attrattore culturale, composto dai Comuni di Enna, Piazza Armerina, Pietraperzia, Barrafranca e Mazzarino.

Art. 3 - Funzioni e attività

Fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente, per perseguire gli scopi e le finalità di cui all'art. 1, il Parco esplica le seguenti funzioni:

Gestisce, valorizza e cura:

- l'incremento del proprio patrimonio attraverso l'acquisizione dei beni culturali e documentali del proprio territorio;
- l'inventariazione e la catalogazione dei propri beni;
- il restauro, la conservazione e la sicurezza del proprio patrimonio;
- la vigilanza sul divieto di scavi clandestini;

Promuove, cura ed incentiva:

- la ricerca e lo studio con particolare riferimento agli aspetti afferenti la relazione del proprio patrimonio con il territorio;
- la collaborazione, la cooperazione e il coordinamento con musei e istituti di ricerca e studio nazionali ed internazionali, con le associazioni culturali di volontariato, dotate di adeguati requisiti tecnico - scientifici;
- gli scambi di informazioni tra i Parchi archeologici facenti parte del sistema regionale, gli altri soggetti istituzionali regionali, nazionali e internazionali, le istituzioni scientifiche. A questo scopo il Parco promuove l'organizzazione di studi, ricerche, scavi ed iniziative culturali, anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca, con le associazioni culturali di volontariato, dotate di adeguati requisiti tecnico - scientifici, in attuazione dell'art. 118, commi 1 e 2 del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42;
- la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni e delle conoscenze;
- l'esposizione, permanente e/o a rotazione, delle collezioni proprie e di altri soggetti pubblici e privati;



- la produzione di pubblicazioni, scientifiche o divulgative;
- l'attività educativa e didattica, anche attraverso la organizzazione di seminari, convegni ed incontri;
- l'attività espositiva temporanea;
- la promozione culturale e della conoscenza dei beni culturali del Parco;
- lo sviluppo delle conoscenze in relazione al territorio e ai suoi beni
- l'informazione al pubblico e la promozione della partecipazione dei cittadini;
- il rapporto con il territorio di riferimento;

Art. 4 - Ricerca scientifica

Il Parco esercita e promuove la ricerca archeologica e la sua conoscenza, nel rispetto dei principi fissati dalla *Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico* (Londra, 6 maggio 1969), per come integrata dalla omonima convenzione (La Valletta, 16 gennaio 1992) e degli indirizzi recati dalla *Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale* (Parigi, 16 novembre 1972), dalla Convenzione per l'Accesso all'Informazione, per la Partecipazione Pubblica all'assunzione delle *Convenzione sull' accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale* (Aarhus, Danimarca 25 giugno 1998) e dalla *Convenzione europea sul paesaggio* (Firenze, 20 ottobre 2000).

Ciò nella considerazione che le emergenze archeologiche presenti nel territorio del Parco costituiscono un elemento essenziale per la conoscenza della storia della civiltà e che il punto di partenza di ogni forma di protezione deve essere costituito dall'applicazione dei più rigorosi metodi scientifici nelle ricerche archeologiche, al fine di preservarne il pieno significato storico.

Art. 5 - Soggetti della ricerca scientifica

In tutto il territorio del Parco può essere svolta attività di ricerca scientifica soltanto da parte del Parco e da soggetti scientificamente qualificati e di esperienza comprovata da attestazioni di soprintendenze e università statali, autorizzati o convenzionati, e ai quali, solo a tal fine, può essere concessa deroga specifica.

Le ricerche, gli studi effettuati e i reperti eventualmente ritrovati restano di proprietà del Parco e saranno utilizzati secondo quanto previsto dal presente regolamento e dal disciplinare che sarà allegato alla autorizzazione o alla convenzione eventualmente stipulata con gli altri soggetti e disciplinata secondo il D.L.gs. n. 42/2004 *Codice dei Beni culturali e del paesaggio* (art. 88 e seguenti).

Art. 6 - Gestione dei beni culturali

All'interno delle aree che fanno parte del Parco è consentito effettuare interventi di scavo, restauro e valorizzazione del patrimonio archeologico per le



finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi.

Non è consentito effettuare interventi che comportino la compromissione o il depauperamento dei beni archeologici presenti o rinvenuti nell'area del Parco e del patrimonio ambientale, paesaggistico e architettonico.

Il Direttore del Parco predispone i programmi annuali e triennali degli interventi necessari alla messa in valore e la conservazione del territorio archeologico del Parco e del suo patrimonio ambientale e paesaggistico.

Eventuali interventi di assoluta urgenza, necessari per la conservazione del patrimonio del Parco, dovranno essere effettuati dal Direttore nel rispetto della vigente normativa. Di tali interventi dovrà essere data tempestiva comunicazione alla soprintendenza competente per l'esercizio della vigilanza ed entro cinque giorni, dovrà essere trasmessa dettagliata relazione al Comitato tecnico-scientifico.

Gli interventi urgenti dovranno essere in via ordinaria autorizzati dal Comitato tecnico-scientifico e da questo approvati entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta del Direttore.

Gli scavi e le ricerche procedono sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Parco e sono attuati da personale del Parco di adeguata qualificazione scientifica o da soggetti qualificati di cui all'articolo 5.

I reperti archeologici rinvenuti nel corso delle ricerche o fortuitamente, nell'area del Parco, entrano a far parte del patrimonio dello stesso. Gli scavi e gli interventi di valorizzazione, di manutenzione, di restauro delle emergenze archeologiche saranno condotti nel rispetto dei criteri scientifici dettati dal Comitato tecnico - scientifico.

Il trasferimento di oggetti o reperti in altre sedi per la loro esposizione a mostre temporanee non potrà in nessun momento alterare la consistenza scientifica del patrimonio del Parco. Pertanto, il direttore dovrà effettuare ogni opportuna valutazione in merito alla quantità e alla qualità di detti oggetti e/o reperti.

Art. 7 – Programmazione

Il programma annuale e triennale delle attività è predisposto dal Direttore del Parco ed è inviato, dopo il parere del Comitato tecnico-scientifico per conoscenza all'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana, il quale esprimerà eventuali osservazioni entro 60 giorni.

Decorso tale termine il programma annuale e triennale delle attività diventa efficace.

La gestione del Parco Archeologico, sotto il profilo organizzativo, amministrativo e finanziario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 della l.r. 20/2000 e delle previsioni del programma annuale e triennale delle attività, procede a cura del Direttore.

I programmi annuale e triennale devono tenere conto della qualità e quantità dei beni tutelati e dei servizi da svolgere, anche con riferimento al bacino di utenza ed all'ambito territoriale del Parco, nonché al suo organico.



Art. 8 – Vincoli - Modifica del regolamento

Il perimetro del Parco può subire variazioni in aumento ove se ne ravvisi l'opportunità in seguito a nuove scoperte archeologiche o a ritrovamenti di importanti reperti, vietando tutte le attività che possano arrecare disturbo ed interferire con la salvaguardia del proprio territorio, nonché per una maggior tutela dell'ambiente e del paesaggio consolidato del Parco. Ogni variazione al perimetro del Parco è approvata dall'Assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana su proposta del Direttore del Parco corredata del parere del Comitato tecnico - scientifico.

Art. 9 – Rapporti con altri soggetti nazionali ed internazionali

L'Ente Parco può, nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, stipulare accordi con enti pubblici, istituzioni di ricerca e soggetti privati attraverso formule negoziate o partecipate, finalizzate al perseguimento degli scopi e delle finalità di cui all'art.1, previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico.

Art. 10 - Nomina e funzioni del Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito, a tempo determinato, dall'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana ad un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana.
2. Il Direttore, cui spetta la rappresentanza legale e la responsabilità generale della gestione del parco, esercita le seguenti funzioni:
 - a) partecipa alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico (di seguito, il "Comitato");
 - b) predispone lo schema di regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del Parco ed il programma annuale e triennale di attività, con particolare riferimento alla ricerca archeologica, al restauro, manutenzione e conservazione del patrimonio archeologico;
 - c) dà esecuzione ai medesimi programmi, dopo l'approvazione da parte dell'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;
 - d) sovrintende al corretto funzionamento del Parco, vigilando sul rispetto del regolamento;
 - e) dirige il personale del Parco;
 - f) formula proposte da sottoporre al parere del Comitato, ivi compresi gli schemi di bilancio e di conto consuntivo;
 - g) provvede alle spese necessarie per l'ordinario funzionamento del Parco;
 - h) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente atto.



Art.11 – Funzionamento e compiti del Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato è nominato dall'Assessore regionale dei Beni culturali dell'Identità siciliana entro sessanta giorni dal decreto di istituzione del Parco ed è composto:

- a) dal Dirigente responsabile del Servizio Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) dai Sindaci dei Comuni interessati o loro delegati;
- c) da due esperti designati dall'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana scelti tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali e ambientali di rilevanza nazionale;
- d) da un esperto, designato dai Sindaci dei Comuni interessati, scelto tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali ed ambientali di rilevanza nazionale.

Il Comitato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del Parco, sullo schema di bilancio, sul programma annuale e triennale di attività nonché sugli interventi da eseguire all'interno del perimetro del Parco da parte del Parco stesso e su ogni altra questione allo stesso sottoposta dal Direttore.

I componenti designati durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una volta sola.

Ai componenti del Comitato sono corrisposti un rimborso delle spese di viaggio e un'indennità di missione, se dovuta, nonché un gettone di presenza nella misura pari a quella spettante ai componenti del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali.

Fermi restando i compiti di tutela del Servizio Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per gli interventi proposti dal Direttore e da eseguire all'interno del perimetro del Parco da parte del Parco stesso, il parere espresso dal Comitato presieduto dal Dirigente responsabile del citato Servizio sostituisce l'autorizzazione da rendersi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il Comitato in quanto organo consultivo, propositivo e di supporto alla gestione del Parco:

- a) cura i rapporti con altre istituzioni al fine di favorire scambi di esperienze ed eventuali forme comuni di promozione;
- b) avanza proposte per il miglioramento della gestione del Parco, della sua valorizzazione e fruibilità;
- c) favorisce il confronto con le categorie economiche e le associazioni turistiche locali sollecitandone il coinvolgimento anche mediante invito alle riunioni.

Ove, a seconda dei casi, non intervenga alcuna incompatibilità, il Comitato eventualmente di volta in volta opportunamente integrato, assolve le funzioni della

conferenza di servizi di cui all'articolo 15 della L.R. 30 aprile 1991 n. successive modifiche e integrazioni.



TITOLO II CAPO I DISPOSIZIONI PER LE ZONE OMOGENEE

Art. 12 - Individuazione zone

Il Parco si rapporta ad un confine d'ambito di riferimento composto dai comuni di Piazza Armerina, Barrafranca, Pietraperzia, Enna e Mazzarino che costituiscono i territori, contenenti le aree del Parco verso i quali si esercita l'azione di promozione e valorizzazione del Parco, elemento di attrazione culturale.

Le aree archeologiche e le strutture ricadenti all'interno dei confini territoriali del Parco sono inserite nelle seguenti zone omogenee, indicate nella tavola n.2:

- Zona A – Area archeologica. Comprende le aree ove ricadono le cose immobili appartenenti al demanio della Regione o in via di demanializzazione che presentano interesse archeologico.
- Zona B – Area di rispetto. Costituita da una fascia di duecento metri di inedificabilità assoluta individuata, ai sensi dell'art.15, lett. e), della l.r. 78/76, così come integrato dall'art.2 della l.r. 15/91, a partire dal limite esterno della zona A.
- Zona C – Area di interesse paesaggistico. Esterna alla zona B è il luogo di promozione e valorizzazione del territorio del Parco, né costituisce la sua, cornice e ove il Parco può operare iniziative economiche e culturali strettamente legate alle proprie attività e finalità.

CAPO II NORME PER LE ZONE A

Art- 13 - Modalità di accesso alle zone a libera circolazione

L'accesso dei visitatori all'interno del Parco è ammesso solo nelle ore di apertura fissate dalla carta dei servizi. L'orario al pubblico verrà pubblicizzato mediante i più comuni mezzi di informazione. Nelle eventuali zone interdette alla libera circolazione l'ingresso è ammesso previa richiesta al Direttore del Parco almeno tre giorni prima, con indicazione dell'orario e dell'area da visitare. Per alcune aree con particolare caratteristiche l'accesso dei visitatori potrà essere consentito solo con accompagnatore.

La circolazione dei mezzi motorizzati all'interno dell'area A del Parco è regolata da



modalità previste nel relativo regolamento interno o carta dei servizi e da direttive specifiche.

Gli animali d'affezione possono essere introdotti al guinzaglio, muniti di apposita paletta per la rimozione delle deiezioni. Il transito a cavallo può essere consentito qualora vi siano percorsi previsti e appositamente segnalati.

Per la gestione del Parco, ed in particolare per gli interventi di manutenzione, pulizia, sorveglianza e sicurezza, il personale del Parco o altro soggetto autorizzato, può accedere all'interno dell'area con motoveicoli e autoveicoli, esclusivamente per il tempo necessario all'espletamento dei compiti affidati.

Il Parco deve altresì garantire al suo interno la mobilità dei disabili.

Art. 14- Attività consentite

Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e dal comma 5 dell'art. 23 della L.R. 20/2000, tutte le attività devono essere autorizzate dal Direttore, entro 30 giorni dalla richiesta, previo parere del Comitato tecnico-scientifico del Parco.

Decorso il termine di cui al comma superiore si procederà secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Nelle zone A del Parco è consentito:

- Effettuare interventi di salvaguardia, gestione, valorizzazione, conservazione e difesa del patrimonio archeologico, ambientale e paesaggistico e finalizzati a consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici dello stesso.

È consentito, inoltre:

- Effettuare interventi di scavo, ricerca, musealizzazione all'aperto e restauro dei reperti archeologici rientranti nell'ambito dell'attività programmata dal Parco.
- Effettuare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della l.r. n.71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) della l.r.n.71/78 sono consentiti esclusivamente per gli scopi e le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento anche da soggetti privati che stipulino una convenzione con il Parco, e/o ai soli fini di un miglioramento estetico e di un adeguamento funzionale dell'immobile in rapporto alle condizioni ambientali e paesaggistiche.
- Gli interventi di cui sopra sono consentiti, senza aumento di volume, per i volumi ed i ruderi già esistenti ed in regola con la normativa urbanistica vigente, che saranno documentati in apposito abaco redatto a cura del Parco nel quale saranno censiti gli edifici ricadenti nel suo territorio e dove saranno descritte le condizioni statiche, le tipologie e i materiali.
- Effettuare mutazioni di destinazione d'uso degli edifici oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione del Parco e previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico.
- Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade,



mulattiere e sentieri esistenti, strettamente funzionali all'attività istituzionale del Parco, nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali e previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico; la data di consegna dei lavori dovrà essere comunicata alla soprintendenza con congruo anticipo per l'esercizio della sorveglianza.

- Effettuare interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti a rete esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione, previa autorizzazione del Comitato tecnico scientifico.
- Realizzare, esclusivamente per gli scopi e le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, strutture precarie o installare strutture prefabbricate o mobili di materiale e colore che non disturbino gli equilibri ambientali e paesaggistici, qualora nell'area del Parco non vi siano manufatti da utilizzare per tale funzione, previa autorizzazione del Comitato tecnico scientifico.
- Effettuare interventi di reimpianto e coltivazione delle essenze vegetali e agronomiche autoctone al fine di ripristinare l'ambiente paleobotanico del sito, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico.
- Effettuare manifestazioni culturali comprese quelle ludiche, sportive o ricreative, ritenute compatibili con gli scopi e le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento e con il patrimonio archeologico e l'assetto ambientale e paesaggistico dei luoghi, a tale scopo indicati dall'Ente Parco, nelle forme di: convenzione, concessione o gestione diretta dell'Ente.
- Esercitare direttamente o in regime di concessione le attività agricole o di mantenimento dell'impianto agronomico; sono altresì consentite le arature a profondità non superiore a cm 20. I mutamenti di colture - nell'ambito delle coltivazioni tradizionali del territorio ed in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali - e ogni eventuale intervento comportante movimento di terra o scavi, ivi compresi i drenaggi e le canalizzazioni, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comitato tecnico scientifico.
- Esercitare attività artigianali o commerciali, opportunamente ed adeguatamente disciplinate, utili a perseguire esclusivamente gli scopi e le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 15 - Divieti

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale, e comunitaria in materia di tutela dei beni culturali, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, è vietato:

- Danneggiare e asportare reperti archeologici e frammenti lapidei, ceramici, metallici, ecc.
- Realizzare nuove costruzioni, anche interrato, ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio; la costruzione di nuovi elettrodotti. La realizzazione di acquedotti, linee telefoniche e di



impianti tecnologici a rete sotto traccia, può essere autorizzata - con l'obbligo della rimessa in pristino - dal Comitato tecnico-scientifico del Parco, se funzionalmente legata ai fini istituzionali programmata dall'Ente. La realizzazione di nuovi sentieri, piste o strade unicamente finalizzati alla fruizione e valorizzazione del patrimonio archeologico, può essere prevista nel programma triennale del Parco.

- Collocare strutture prefabbricate anche mobili o di *roulottes*, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.
- Danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali.
- “Aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive”; nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, salvi a casi in cui siano ad esclusivo servizio di abitazioni esistenti e previo rilascio dei prescritti nulla osta e/o autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti.
- Esercitare qualsiasi attività industriale.
- Realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido.
- Eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi all'attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi e ricerche archeologiche è riservata all'Ente Parco nei modi e nei termini di cui all'art 5, comma 1.
- Eseguire taglio di alberi, tranne nei casi di pericolo per la pubblica e privata incolumità e previa autorizzazione dell'Ente Parco, asportare o distruggere specie vegetali, introdurre specie vegetative e faunistiche estranee all'habitat naturale, campeggiare, fare fotografie a scopo di lucro, esercitare pascolo non autorizzato.
- Effettuare campeggio libero in ogni sua forma; lasciare rifiuti; l'accensione di fuochi di ogni tipo, fumare, gettare a terra mozziconi di sigarette e fiammiferi, nonché altro comportamento che possa generare rischio di incendio.
- Installare impianti eolici e in ogni caso qualsivoglia impianto ad energia rinnovabile che non sia compatibile con il paesaggio.
- Introdurre ed impiegare qualunque mezzo di distribuzione o di alterazione di cicli biogeochimici, fatti salvi gli interventi di normale gestione del verde e di disinfezione, nei limiti consentiti dalla legge.

CAPO III NORME PER LE ZONE B



Art. 16 - Attività consentite

Nelle zone di rispetto del Parco (zona B) fatto salvo quanto previsto dal D. lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. e dal comma 5 dell'art. 23 della L.R. 20/2000, tutte le attività devono essere autorizzate dal Direttore, entro 30 giorni dalla richiesta, previo parere del Comitato tecnico - scientifico del Parco.

In essa è consentito:

- Effettuare gli interventi di scavo, ricerca, musealizzazione all'aperto e restauro dei reperti archeologici rientranti nell'ambito dell'attività programmata dal Parco. La ricerca archeologica e l'effettuazione degli interventi suddetti è riservata al personale del Parco di adeguata qualificazione scientifica e a soggetti scientificamente qualificati di cui all'art. 5.
- Effettuare sugli edifici esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della L.r. n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) della L.r. 71/78 sono consentiti esclusivamente per gli scopi e le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento anche da soggetti privati che stipolino una convenzione con il Parco, e/o ai soli fini di un miglioramento estetico dell'immobile, in rapporto alle condizioni ambientali e paesaggistiche.
 - Gli interventi di cui sopra sono consentiti, senza aumento di volume, per i volumi ed i ruderi già esistenti ed in regola con la normativa urbanistica vigente, che saranno documentati in apposito abaco redatto a cura del Parco nel quale saranno censiti gli edifici ricadenti nel suo territorio e dove saranno descritte le condizioni statiche, le tipologie e i materiali.
 - Effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, che non siano in contrasto con le finalità e con il decoro del bene vincolato e con le finalità di cui all'art. 1.
 - Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti, nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali e materiche, la data di consegna dei lavori dovrà essere comunicata alla Soprintendenza con congruo anticipo per l'esercizio della sorveglianza.
 - Realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.) interrati, previo parere del Comitato tecnico-scientifico e sotto la sorveglianza della soprintendenza competente, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione.
 - Esercitare attività turistico-alberghiere nonché agricole e pastorizie, con esclusione di manufatti.
 - Effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali del territorio, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali, purché ogni cambiamento di coltura e ogni eventuale intervento comportante movimenti di terra o scavi, ivi comprese opere di drenaggio e canalizzazione, siano preventivamente autorizzati.
 - Esercitare attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi.



Art. 17- Divieti

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria in materia di tutela dei beni culturali, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, è vietata

• la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, fatta eccezione, per i soli casi di comprovata precarietà statica, gli interventi di riqualificazione che, comunque, comportano il mantenimento della stessa cubatura e destinazione d'uso dell'edificio preesistente, nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali. E' altresì vietato:

- L'introduzione di metal-detectors.
- La realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulotte.
- Impiantare serre.
- Esercitare attività industriali.
- Realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti.
- Danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti.
- Scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido, o liquido.
- Asportare o danneggiare reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, rocce, minerali, fossili, prelevare sabbia, terra, o qualunque altro materiale, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dal Direttore del Parco.
- Abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.
- Praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate.
- Esercitare attività sportive che possano compromettere l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi.
- Distruggere, danneggiare o asportare vegetali, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento.
- Installare impianti eolici.
- Installare impianti ad energia rinnovabile che non siano compatibili con il paesaggio.
- Installare impianti di distribuzione a rete fuori dal suolo che prevedano l'uso di tralicci o pali.
- Installare impianti pubblicitari che non siano compatibili con le finalità del Parco.

CAPO IV NORME PER LA ZONA C

Art. 18 - Attività consentite

La zona C è il luogo di promozione e valorizzazione del territorio. In essa, oltre le attività elencate agli articoli 14 e 16 del presente regolamento, al fine di perseguire

uno sviluppo sostenibile, e nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico sono consentite tutte le attività compatibili con gli strumenti di pianificazione urbanistici vigenti svolte anche con il coinvolgimento delle parti sociali, associazioni di categoria, di volontariato, degli imprenditori, nonché attraverso forme di partecipazione in partenariato pubblico - privato, attraverso gli strumenti legislativi vigenti ed in particolare gli accordi istituzionali previsti dagli articoli 102, 112, 115 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.



Art. 19 - Divieti

- Realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti.
- Danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti.
- Scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido, o liquido.
- Abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.
- Installare impianti eolici.
- Installare parchi fotovoltaici.
- Installare impianti ad energia rinnovabile che non siano compatibili con il paesaggio.
- Realizzare opere di regimentazione (sponde, traverse, stramazzi) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.
- Attuare interventi che modificano il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole.
- Realizzare cave, trivellazioni e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dall'ente Parco.
- Nelle aree indiziate di interesse archeologico, indicate nella tavola n. 7, sotto il diretto controllo della Soprintendenza competente per territorio.
- Installare impianti pubblicitari che non siano compatibili con il decoro paesaggistico del Parco.

TITOLO III

REGOLE E NORME DI COMPORTAMENTO E DI FRUIZIONE

Art. 20 - Norme generali di fruizione

Sulla base delle disposizioni del presente regolamento di organizzazione e funzionamento e della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente, il Direttore del Parco predispone, entro 60 giorni dalla data di insediamento del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 23 della L.R. 20/2000, la carta dei servizi delle strutture e delle aree del Parco, che sarà resa pubblica entro i

successivi 30 giorni. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, la Soprintendenza pubblicherà gli altri regolamenti, che dovranno essere approvati dal Comitato tecnico-scientifico.



Articolo 21 - Riproduzione dei beni

È ammessa la riproduzione fotografica e cinematografica a scopo amatoriale, turistica o di studio in osservanza delle disposizioni del Parco nonché nel rispetto del D.Lgs. n.42/2004;

Dei divieti e delle limitazioni di cui al comma precedente è data al pubblico idonea informazione.

La riproduzione per fini e usi diversi da quelli di cui al comma 1 è disciplinata da apposito regolamento del Parco e dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.

L'uso non autorizzato a fini diversi da quelli di cui al comma 1 sarà sanzionato in base alla normativa vigente ed al regolamento.

TITOLO IV NORME FINALI

Art.22 – Personale

Il Parco utilizza le risorse umane assegnate dal Dipartimento dei Beni culturali e dell' Identità siciliana.

Il Direttore del Parco, previa propria richiesta, può eventualmente e temporaneamente utilizzare risorse umane messe a disposizione dagli Enti locali nel cui territorio il Parco ricade.

Il Direttore del Parco entro 60 giorni dalla data di insediamento del Comitato tecnico - scientifico di cui all'art. 23 della L.R. 20/2000, previo parere di quest'ultimo, trasmetterà la richiesta di dotazione organica necessaria.

Il Parco per attività di promozione e valorizzazione nonché per eventi straordinari e/o eccezionali al fine di poter utilizzare adeguatamente il personale può impiegare proprie risorse di bilancio per finanziare gli strumenti o gli istituti contrattuali vigenti.

Art. 23 Rilascio pareri

Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 comma 5 del presente regolamento, la Soprintendenza mantiene la titolarità delle funzioni di tutela e vigilanza sui beni culturali presenti nel territorio del parco, come previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i. e dalla l. r. 3 novembre 2000 n.20.

I pareri previsti dal presente atto dovranno essere resi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta; in caso di integrazione degli accertamenti di natura tecnica, il termine è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque non oltre trenta giorni.



I provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Parco ai sensi della legge regionale 3 novembre 2000 n. 20 e del presente atto saranno trasmessi per conoscenza al Servizio Soprintendenza per i beni culturali e ambientali competente per territorio. I provvedimenti emanati da detto Servizio, cui si attestano le attività di tutela, saranno trasmessi al Parco per opportuna conoscenza.

Nelle zone A dichiarate di preminente interesse archeologico dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche e integrazioni, e nelle zone B ai sensi dell'art 15 della L.R.78/76, le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente atto costituiscono titolo per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative.

L'accertamento e la contestazione delle violazioni da parte del Servizio Soprintendenza per i beni culturali e ambientali competente per territorio comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della messa in pristino dei luoghi a carico del trasgressore nonché della restituzione di quanto eventualmente asportato.

Art. 24 - Sanzioni

Ferme restando le sanzioni previste da leggi ed altri regolamenti, il Parco provvederà a emanare apposito regolamento per le sanzioni da applicare alla violazione delle presenti disposizioni, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico.

Art. 25 - Disposizioni integrative

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.